

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**tra**  
**CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE**  
**e**  
**CONFERENZA PERMANENTE DEI COLLEGI UNIVERSITARI RICONOSCIUTI**

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Conferenza Permanente dei Collegi Universitari Riconosciuti (CPC),

**premesso che**

- la CRUI rappresenta le Università italiane e ne coordina le attività;
- la CPC è espressione del coordinamento tra i Collegi universitari italiani riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

**considerato che**

- nell'anno 2001 si è avviata una generale riforma della didattica universitaria, con l'introduzione di titoli di studio a diversi livelli e soprattutto con la riprogettazione dei corsi di laurea e dei *curricula*;
- questo processo è destinato a continuare nel futuro, per il rapido evolversi della domanda didattica indotto dagli sviluppi e dai bisogni della società italiana;
- vi è un progressivo incremento di attività formative e culturali nascenti dalla collaborazione tra Università e altre istituzioni, in ambito sia nazionale che internazionale;
- in tal modo le Università possono utilizzare risorse economiche non disponibili al loro interno;
- in particolare, può essere importante presentare agli studenti un'offerta didattica non limitata a quella dei docenti in ruolo presso ciascun ateneo, usufruendo invece della disponibilità di altri docenti italiani e stranieri;
- la scelta di eminenti personalità tra i docenti italiani e stranieri può incrementare la "eccellenza" e l'interdisciplinarietà della didattica e della ricerca del singolo ateneo;
- tutto ciò richiede però grande flessibilità nella programmazione didattica, nella disciplina amministrativa e nell'approntamento (non sempre conciliabile con le esigenze della didattica ordinaria) di spazi e attrezzature (ad es. per videoconferenze), da trovare anche al di fuori delle Università;
- ulteriori vantaggi sono offerti dalla possibilità di disporre di strutture residenziali dove il rapporto tra docente e studenti non sia limitato alle ore dell'attività didattica ufficiale;

**preso atto che**

- la CRUI intende favorire il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze certificate acquisite dagli studenti universitari anche all'esterno degli atenei, nel pieno rispetto delle autonomie delle singole Università, che potranno decidere se e come riconoscere i crediti anche mediante intese dirette con le istituzioni formative;
- la collaborazione didattica tra Università e Collegi è una realtà già operativa, persino prevista nello statuto e nel regolamento didattico di alcune Università; infatti presso alcuni collegi legalmente riconosciuti si sono avviati negli scorsi anni corsi universitari ad alto tasso di interdisciplinarietà, riconosciuti ai fini curricolari dall'Università nella stessa sede e talora mutuati come corsi obbligatori per singole lauree;

- molti altri collegi italiani legalmente riconosciuti hanno realizzato analoghe iniziative, presso varie Università, anche al fine di veder riconosciuti tali corsi in *curricola* universitari;

### convengono quanto segue

#### Art.1

##### *Finalità*

Con il presente Protocollo la CRUI e la CPC intendono attuare una collaborazione al fine di promuovere nel sistema universitario italiano l'incremento dell'offerta di attività formative qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari.

#### Art. 2

##### *Obiettivi programmatici*

Per l'attuazione del precedente articolo e nel rispetto dell'autonomia delle singole università, si conviene in particolare che:

- la CRUI favorirà presso le diverse Università il riconoscimento dei crediti formativi derivanti dall'aver seguito (superando i relativi esami) i corsi organizzati presso i Collegi della CPC, che rispondano alle tipologie didattiche autonomamente stabilite da ciascun ateneo;
- la CPC informerà la CRUI delle iniziative dei vari Collegi, adoperandosi affinché ciascuna di esse presenti adeguati livelli qualitativi;
- la CPC si farà tramite nei confronti dei singoli Collegi delle osservazioni eventualmente formulate dalla CRUI in ordine alle singole iniziative;
- la CPC si adopererà affinché le iniziative dei singoli Collegi tengano conto delle indicazioni della CRUI e dei singoli atenei;

#### Art. 3

##### *Metodologia operativa*

L'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo precedente è demandata a un Comitato composto da tre rappresentanti della CRUI e da tre rappresentanti della CPC, designati dalle due Conferenze. Il Presidente del Comitato (il cui voto prevarrà in caso di parità) sarà designato dalla CRUI.

Il Comitato ha il compito di dare carattere operativo al presente Protocollo, proponendo alla CRUI e alla CPC le iniziative particolari ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi programmatici.

La prima riunione del Comitato avverrà nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo.


#### Art. 4

##### *Durata*

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, con rinnovo tacito per un periodo di uguale durata, salvo diverso avviso di una delle parti, comunicata all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Roma, 15 maggio 2002

Il Presidente della CRUI



Il Presidente della CPC

